

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/06/2023

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MURATURA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE NR. 1 DI SOGEFARM CASCINA S.R.L., SITA IN VIALE C. COMASCHI, 156 CASCINA (PI). – CIG 9869020CEE

Premesso che:

- Con determina del 07/06/2023 è stata avviata la procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in muratura per la ristrutturazione della Farmacia Comunale nr. 1 di Sogefarm Cascina s.r.l., sita in viale c. Comaschi, 156 Cascina (PI);
- A tal fine è stata inviata apposita lettera d'invito agli operatori precedentemente individuati;
- All'art. 10, lettera A), punto 1 della lettera d'invito era prevista l'obbligatoria allegazione al DGUE del documento di identità del sottoscrittore;
- Entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuta l'offerta dell'Impresa Staredil Srl;
- Il seggio di gara, durante la seduta del 23 giugno 2023, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, ha rilevato che il concorrente Staredil Srl
 - ha dichiarato quale attività analoga a quelle oggetto della procedura alcune lavorazioni senza chiarire se esse siano da ritenersi analoghe a quelle oggetto dell'appalto.
 - Non ha dichiarato la propria intenzione di subappaltare, ma sono stati inseriti nella documentazione amministrativa n. 2 DGUE che sono riferibili a n. 2 diverse Aziende. Pertanto, la Stazione Appaltante ritiene che le Aziende siano da ritenersi inserite in qualità di subappaltatori. Tuttavia, nel DGUE della Staredil non è specificata né l'intenzione di subappaltare né quali siano le lavorazioni oggetto di subappalto;
 - Non è presente alcun documento di identità dei soggetti che hanno sottoscritto i DGUE.

Visto:

- Il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale l'assenza del documento non determina una mera incompletezza della domanda, suscettibile di soccorso istruttorio, bensì la sua giuridica inesistenza. Il documento infatti "*serve a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta*" (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2023 n. 4599; Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2018 n. 4959; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 341 del 03.02.2021)

- l'art. 76, comma 5 del D.lgs, 50/2016 dispone che: “ .. *le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma*”

DETERMINA

- l'esclusione dalla successiva fase di gara del concorrente Staredil S.r.l, con sede in Firenze (FI), Viale Belfiore n. 27 (P. Iva 06787440483);
- di dare atto che gli atti della procedura potranno essere visionati presso la sede amministrativa di Sogefarm, sita in Cascina, Via della Repubblica n. 148., secondo le modalità di legge.

Il Rup
Dott. Marco Ruocco